



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2011/0397(COD)

31.7.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione e che abroga la direttiva 96/67/CE del Consiglio
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Artur Zasada

Relatore per parere (*): Thomas Mann, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	33

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione e che abroga la direttiva 96/67/CE del Consiglio

(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0824),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0457/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati lussemburghese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per talune categorie di servizi di assistenza a terra l'accesso al mercato può essere ostacolato da vincoli di sicurezza, capacità e spazio disponibile. Occorre pertanto limitare il numero di prestatori autorizzati a fornire detti servizi di assistenza a terra.

Emendamento

(10) Per talune categorie di servizi di assistenza a terra l'accesso al mercato può essere ostacolato da vincoli di sicurezza, capacità e spazio disponibile. Occorre pertanto limitare il numero di prestatori autorizzati a fornire detti servizi di assistenza a terra. ***Il grado di tali limitazioni può differire tra i singoli terminali presenti nello stesso aeroporto a condizione che esse siano applicate in modo non discriminatorio, non comportino una distorsione della concorrenza e siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.***

Or. pl

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In alcuni casi i vincoli di sicurezza, capacità e di spazio disponibile possono essere tali da giustificare ***ulteriori*** limitazioni di accesso al mercato o in materia di autoassistenza, a condizione che tali limitazioni siano pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie. In questi casi è opportuno autorizzare gli Stati membri a richiedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento

(11) In alcuni casi i vincoli di sicurezza, capacità e di spazio disponibile possono essere tali da giustificare limitazioni ***temporanee*** di accesso al mercato o in materia di autoassistenza, a condizione che tali limitazioni siano pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie. In questi casi è opportuno autorizzare gli Stati membri a richiedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento.

Or. pl

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno **consultare gli** utenti di un aeroporto in occasione della selezione dei prestatori di servizi, essendo questi i primi interessati alla qualità e al prezzo dei servizi.

Emendamento

(14) **Vista la necessità di prendere in considerazione le esigenze degli** utenti di un aeroporto, è opportuno **consultarli** in occasione della selezione dei prestatori di servizi, essendo questi i primi interessati alla qualità e al prezzo dei servizi.

Or. pl

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per garantire che tutti i prestatori di servizi e gli utenti di un aeroporto che effettuano l'autoassistenza posseggano **una sufficiente stabilità economica, una sicura onorabilità**, una copertura assicurativa sufficiente, **nonché un'adeguata** conoscenza delle operazioni di assistenza a terra **e dell'ambiente aeroportuale**, e al fine di stabilire condizioni di parità, si reputa opportuno subordinare l'ottenimento del riconoscimento di idoneità a requisiti minimi.

Emendamento

(19) Per garantire che tutti i prestatori di servizi e gli utenti di un aeroporto che effettuano l'autoassistenza **ottemperino quanto meno ai requisiti relativi alla sicurezza e** posseggano una copertura assicurativa sufficiente **e una** conoscenza delle operazioni di assistenza a terra, **nonché** al fine di stabilire condizioni di parità, si reputa opportuno subordinare l'ottenimento del riconoscimento di idoneità a requisiti minimi.

Or. pl

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) L'ente di gestione dell'aeroporto può esso stesso fornire servizi di assistenza a

Emendamento

(23) L'ente di gestione dell'aeroporto può esso stesso fornire servizi di assistenza a

terra. Poiché al tempo stesso, con le sue decisioni, l'ente di gestione dell'aeroporto può esercitare un'influenza notevole sulla concorrenza tra i prestatori di servizi, si auspica che gli aeroporti mantengano i loro servizi a terra in un soggetto **giuridico distinto** dal soggetto **giuridico** che si occupa della gestione delle infrastrutture.

terra. Poiché al tempo stesso, con le sue decisioni, l'ente di gestione dell'aeroporto può esercitare un'influenza notevole sulla concorrenza tra i prestatori di servizi, si auspica che gli aeroporti mantengano i loro servizi a terra in un soggetto **separato a livello operativo** dal soggetto che si occupa della gestione delle infrastrutture.

Or. pl

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Per garantire un adeguato livello di sicurezza in tutti gli aeroporti, le norme minime di qualità per i servizi di assistenza a terra dovrebbero essere conformi alle norme in materia di sicurezza e di sistemi di gestione stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.

Or. pl

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) I diritti riconosciuti dal presente regolamento si applicano ai prestatori di servizi e agli utenti aeroportuali che ricorrono all'autoassistenza originari di paesi terzi solo a condizione che esista una reciprocità assoluta. In caso di mancanza di reciprocità, la Commissione dovrebbe poter decidere se uno o più Stati membri debbano sospendere questi diritti nei confronti di detti prestatori o utenti.

(30) I diritti riconosciuti dal presente regolamento si applicano ai prestatori di servizi e agli utenti aeroportuali che ricorrono all'autoassistenza originari di paesi terzi solo a condizione che esista una reciprocità assoluta. In caso di mancanza di reciprocità, la Commissione, **di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro**, dovrebbe poter decidere se uno o più Stati membri debbano sospendere questi diritti nei confronti di detti prestatori

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) **Per** garantire l'applicazione di requisiti assicurativi armonizzati ai prestatori di servizi e agli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza **è necessario delegare** alla Commissione il potere di adottare atti **in conformità dell'**articolo 290 del trattato **in relazione** ai requisiti assicurativi applicabili ai prestatori di servizi e agli utenti che effettuano l'autoassistenza. Al fine di garantire l'applicazione di obblighi armonizzati e debitamente aggiornati **per le norme minime di qualità sui servizi di assistenza a terra e** sui requisiti di comunicazione per i prestatori di servizi e gli utenti di un aeroporto **è necessario delegare** alla Commissione il potere di adottare atti **in conformità dell'**articolo 290 del trattato **in relazione** a specifiche **per le norme minime di qualità sui servizi di assistenza a terra e nel rispetto delle specifiche** riguardanti il contenuto e la divulgazione delle comunicazioni per i prestatori di servizi e gli utenti che effettuano l'autoassistenza. **È particolarmente importante** che la Commissione svolga **le** consultazioni **appropriate durante i lavori preparatori**, anche a livello di esperti, coinvolgendo altresì il comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE.

Emendamento

(32) **Al fine di** garantire l'applicazione di requisiti assicurativi armonizzati ai prestatori di servizi e agli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza, **dovrebbe essere delegato** alla Commissione il potere di adottare atti **conformemente all'**articolo 290 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea riguardo** ai requisiti assicurativi applicabili ai prestatori di servizi e agli utenti che effettuano l'autoassistenza. Al fine di garantire l'applicazione di obblighi armonizzati e debitamente aggiornati sui requisiti di comunicazione per i prestatori di servizi e gli utenti di un aeroporto, **dovrebbe essere delegato** alla Commissione il potere di adottare atti **conformemente all'**articolo 290 del trattato **riguardo** a specifiche riguardanti il contenuto e la divulgazione delle comunicazioni per i prestatori di servizi e gli utenti che effettuano l'autoassistenza. **È di particolare importanza** che **durante i lavori preparatori** la Commissione svolga **adeguate** consultazioni, anche a livello di esperti, coinvolgendo altresì il comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE **della Commissione del 20 maggio 1998 che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo***. **Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al**

Or. pl

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Date le condizioni particolari del servizio di assistenza a terra in caso di utilizzo di sedie a rotelle o di altre attrezzature mediche e ausiliarie da parte dei passeggeri disabili o dei passeggeri a mobilità ridotta e considerato il grado di dipendenza di suddetti passeggeri dall'utilizzo delle attrezzature in questione, le polizze assicurative sottoscritte dai prestatori di servizi di assistenza a terra dovrebbero garantire il risarcimento integrale delle perdite dovute al danneggiamento o allo smarrimento delle attrezzature.

Or. pl

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra hanno libero accesso al mercato per l'assistenza ai terzi in tutti gli aeroporti che almeno negli ultimi tre anni abbiano registrato un volume di traffico annuale non inferiore a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci.

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra ***aventi sede nel territorio dell'Unione*** hanno libero accesso al mercato per l'assistenza ai terzi in tutti gli aeroporti che almeno negli ultimi tre anni abbiano registrato un volume di traffico annuale non inferiore a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, per ciascuna categoria di servizi, gli Stati membri non possono limitare questo numero a meno di due prestatori o, per gli aeroporti che almeno negli ultimi tre anni abbiano registrato un volume di traffico annuale non inferiore a 5 milioni di movimenti passeggeri o 100 000 tonnellate di merci, a meno di tre prestatori.

Emendamento

Tuttavia, per ciascuna categoria di servizi, gli Stati membri non possono limitare questo numero a meno di due prestatori o, per gli aeroporti che almeno negli ultimi tre anni abbiano registrato un volume di traffico annuale non inferiore a 5 milioni di movimenti passeggeri o 100 000 tonnellate di merci, a meno di tre prestatori, ***oppure, per gli aeroporti che almeno negli ultimi tre anni abbiano registrato un volume di traffico annuale non inferiore a 35 milioni di movimenti passeggeri o 350 000 tonnellate di merci, a meno di quattro prestatori per ciascuna categoria di servizi.***

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Vista la situazione specifica di alcuni aeroporti che, almeno negli ultimi tre anni, hanno registrato un volume di traffico annuale non inferiore a 35 milioni di movimenti passeggeri o 350 000 tonnellate di merci, gli Stati membri possono sospendere la decisione di limitare il numero dei prestatori a non meno di quattro per un periodo inferiore a 5 anni a partire dal ...*. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di suddetta decisione.

** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Or. pl

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il grado delle limitazioni di cui al paragrafo 2 può differire tra i singoli terminali presenti nello stesso aeroporto a condizione che esse siano applicate in modo non discriminatorio, non comportino una distorsione della concorrenza e siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Or. pl

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Negli aeroporti in cui il numero di prestatori è limitato a due o più prestatori, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, o all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e c), almeno un prestatore autorizzato non può essere controllato direttamente o indirettamente:

Negli aeroporti in cui il numero di prestatori è limitato a due o più prestatori, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, o all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), c) **e c bis**), almeno un prestatore autorizzato non può essere controllato direttamente o indirettamente:

Or. pl

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – trattino 2 bis (nuovo)

PE494.627v01-00

12/35

PR\910521IT.doc

Testo della Commissione

Emendamento

– quattro prestatori di servizi di assistenza a terra per gli aeroporti che almeno negli ultimi tre anni abbiano registrato un volume di traffico annuale non inferiore a 35 milioni di movimenti passeggeri o 350 000 tonnellate di merci, fatto salvo il periodo di cinque anni di sospensione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 bis.

Or. pl

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 6 –paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Tutti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale scende al di sotto della soglia di 35 milioni di movimenti passeggeri o 350 000 tonnellate di merci dopo essersi attestato per tre anni consecutivi a un livello pari o superiore a tale soglia, mantengono il proprio mercato aperto ai prestatori terzi di servizi di assistenza a terra per almeno i primi tre anni successivi all'anno in cui hanno registrato un calo rispetto alla soglia in questione.

Or. pl

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei casi in cui il loro numero sia limitato secondo quanto prescritto dall'articolo 6 o dall'articolo 14, i prestatori autorizzati a

1. Nei casi in cui il loro numero sia limitato secondo quanto prescritto dall'articolo 6 o dall'articolo 14, i prestatori autorizzati a

fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto sono selezionati mediante una procedura di selezione trasparente, aperta e non discriminatoria.

fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto sono selezionati mediante una procedura di selezione trasparente, aperta e non discriminatoria. ***Previa consultazione del comitato degli utenti, l'autorità di gara può suddividere i servizi di assistenza a terra in sottocategorie e organizzare una procedura di appalto distinta per ciascuna sottocategoria.***

Or. pl

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) in tutti gli altri casi, un autorità competente indipendente dall'ente di gestione dell'aeroporto.

Emendamento

b) in tutti gli altri casi, un'autorità competente indipendente dall'ente di gestione dell'aeroporto ***che non ha alcuni rapporti commerciali diretti o indiretti connessi con le attività aeroportuali.***

Or. pl

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Durante le fasi della procedura di selezione, il comitato degli utenti non ***ha*** accesso alle candidature. ***Se non è l'autorità di gara, l'ente di gestione dell'aeroporto non ha accesso alle domande dei candidati in nessuna fase della procedura di selezione.***

Emendamento

3. Durante le fasi della procedura di selezione, il comitato degli utenti ***e l'ente di gestione dell'aeroporto, se non è l'autorità di gara, non hanno*** accesso alle candidature. ***L'autorità di gara mette a disposizione una sintesi delle domande dei candidati e garantisce che non vi siano contenute informazioni riservate, su richiesta del comitato degli utenti o dell'ente di gestione dell'aeroporto, se non è l'autorità di gara.***

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il candidato dimostra la sua capacità e il suo impegno per iscritto ad applicare le pertinenti disposizioni e regole, fra cui le leggi sul lavoro vigenti, ***i contratti collettivi applicabili***, le norme di comportamento da assumere ***negli aeroporti e*** i requisiti di qualità ***per gli aeroporti***.

Emendamento

b) il candidato dimostra la sua capacità e il suo impegno per iscritto ad applicare le pertinenti disposizioni e regole, fra cui le leggi sul lavoro vigenti, le norme di comportamento da assumere ***in un dato aeroporto***, i requisiti di qualità ***e i contratti collettivi applicabili che disciplinano le condizioni di occupazione nella categoria di servizi di assistenza a terra per la quale il candidato ha presentato richiesta allo scopo di prestare un'attività nell'aeroporto in questione***.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) coerenza e plausibilità del piano aziendale, *valutato* sulla base del modello del calcolo dei costi;

Emendamento

a) coerenza e plausibilità del piano aziendale *valutate* sulla base del modello di calcolo dei costi ***elaborato in riferimento al periodo previsto nel bando di gara***;

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) adeguatezza delle risorse materiali in termini di disponibilità e **compatibilità ambientale** delle attrezzature;

Emendamento

c) adeguatezza delle risorse materiali in termini di disponibilità e **buono stato di funzionamento** delle attrezzature;

Or. pl

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) adeguatezza dell'occupazione e delle condizioni di occupazione, tra cui la garanzia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento del personale connesso al cambiamento del prestatore di servizi di assistenza a terra, che prevede l'applicazione della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti *, conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, e l'impegno ad applicare gli opportuni contratti collettivi.

* ***GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.***

Or. pl

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) *prestazioni* ambientali.

Emendamento

g) *rispetto dei pertinenti obblighi* ambientali.

Or. pl

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un prestatore di servizi di assistenza a terra inizia le sue attività entro un mese dalla data di inizio indicata nel bando di gara. L'autorità di gara può, in casi debitamente giustificati, su richiesta del prestatore di servizi di assistenza a terra e previa consultazione del comitato degli utenti, prorogare tale periodo fino a un massimo di sei mesi. Alla scadenza di tale termine, l'autorizzazione cessa di essere valida.

Emendamento

2. Un prestatore di servizi di assistenza a terra inizia le sue attività entro un mese dalla data di inizio indicata nel bando di gara. L'autorità di gara può, in casi debitamente giustificati, su richiesta del prestatore di servizi di assistenza a terra e previa consultazione del comitato degli utenti, prorogare tale periodo fino a un massimo di sei mesi. Alla scadenza di tale termine, l'autorizzazione cessa di essere valida. ***Su richiesta dell'ente di gestione dell'aeroporto, lo Stato membro può imporre una sanzione finanziaria al prestatore di servizi di assistenza a terra che non ha iniziato l'attività di prestazione di servizi alla data prevista.***

Or. pl

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora un ente di gestione dell'aeroporto che fornisce i servizi ai sensi del paragrafo 1 non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1, il prestatore può continuare a fornire i servizi

Emendamento

2. Qualora un ente di gestione dell'aeroporto che fornisce i servizi ai sensi del paragrafo 1 non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1, il prestatore può continuare a fornire i servizi

in questione per un periodo di ***cinque anni*** senza essere soggetto alla procedura di selezione di cui agli articoli 7-10. Allo scadere dei ***cinque anni***, il prestatore informa l'autorità di gara competente con sufficiente anticipo e in ogni caso almeno sei mesi prima dalla scadenza del periodo di ***cinque anni***. Il prestatore è passibile di sanzioni pecuniarie se non informa l'autorità di gara con sufficiente anticipo, a meno che il prestatore possa invocare circostanze di forza maggiore. Se il prestatore cessa la sua attività prima dello scadere dei ***cinque anni***, si applica l'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

in questione per un periodo di ***dodici mesi*** senza essere soggetto alla procedura di selezione di cui agli articoli 7-10. Allo scadere dei ***dodici mesi***, il prestatore informa l'autorità di gara competente con sufficiente anticipo e in ogni caso almeno sei mesi prima dalla scadenza del periodo di ***dodici mesi***. Il prestatore è passibile di sanzioni pecuniarie se non informa l'autorità di gara con sufficiente anticipo, a meno che il prestatore possa invocare circostanze di forza maggiore. Se il prestatore cessa la sua attività prima dello scadere dei ***dodici mesi***, si applica l'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Or. pl

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) di limitare a due o tre prestatori una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui all'articolo 6, paragrafo 2, per gli aeroporti il cui traffico annuale non è inferiore a 35 milioni di movimenti passeggeri o 350 000 tonnellate di merci, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3;

Or. pl

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non può eccedere i tre anni, salvo per le

10. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non può eccedere i tre anni, salvo per le

deroghe concesse in base al paragrafo 1, lettere b) e c). Non oltre sei mesi prima della scadenza di detto termine, ogni domanda di deroga deve formare oggetto di una nuova decisione dello Stato membro, che sarà a sua volta soggetta alla procedura prevista dal presente articolo.

deroghe concesse in base al paragrafo 1, lettere b), c) **e c bis**). Non oltre sei mesi prima della scadenza di detto termine, ogni domanda di deroga deve formare oggetto di una nuova decisione dello Stato membro, che sarà a sua volta soggetta alla procedura prevista dal presente articolo.

Or. pl

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. Le disposizioni di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo lasciano impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 2 bis.

Or. pl

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Negli aeroporti che almeno negli ultimi tre anni abbiano registrato un volume di traffico annuale inferiore a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci, l'ente di gestione dell'aeroporto può chiedere all'impresa che intende fornire i servizi di assistenza a terra, come prestatore di servizi o come utente che effettua l'autoassistenza, di soddisfare la totalità o una parte dei requisiti di cui al presente capo.

Or. pl

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) soddisfa le condizioni finanziarie di cui all'articolo 18;

soppressa

Or. pl

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) è conforme alla prova di onorabilità di cui all'articolo 19;

soppressa

Or. pl

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo è soppresso

Or. pl

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo è soppresso

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'assicurazione di cui al paragrafo 1 garantisce il risarcimento integrale delle perdite connesse al danneggiamento o allo smarrimento delle attrezzature mediche o ausiliarie utilizzate dai passeggeri disabili o dai passeggeri a mobilità ridotta.

Or. pl

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il riconoscimento di idoneità è valido per un periodo di ***cinque*** anni.

1. Il riconoscimento di idoneità è valido per un periodo di ***dieci*** anni.

Or. pl

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Tutti i corrispettivi di cui al paragrafo 1 sono fissati a livello di singolo aeroporto, previa consultazione del comitato degli utenti e delle imprese che prestano servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto. L'ente di gestione dell'aeroporto o, se del caso, il gestore delle infrastrutture

4. Tutti i corrispettivi di cui al paragrafo 1 sono fissati a livello di singolo aeroporto, previa consultazione del comitato degli utenti e delle imprese che prestano servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto. L'ente di gestione dell'aeroporto o, se del caso, il gestore delle infrastrutture

centralizzate, fornisce ogni anno al comitato degli utenti e alle imprese che prestano di servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto le informazioni sugli elementi di base per la determinazione dei corrispettivi. Le informazioni contengono almeno quanto segue:

centralizzate, fornisce ogni anno al comitato degli utenti e alle imprese che prestano di servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto le informazioni sugli elementi di base per la determinazione dei corrispettivi, **a condizione che tutte le parti di cui sopra s'impegnino a mantenere in qualsiasi momento l'assoluta riservatezza delle informazioni**. Le informazioni contengono almeno quanto segue:

Or. pl

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Separazione **giuridica**

Emendamento

Separazione **funzionale**

Or. pl

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Negli aeroporti che abbiano registrato almeno negli ultimi tre anni un volume di traffico annuale non inferiore a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci, l'ente di gestione dell'aeroporto o l'ente di gestione delle infrastrutture centralizzate costituisce, in caso di fornitura di servizi di assistenza a terra ai terzi, un soggetto **giuridico** distinto per la fornitura di detti servizi.

Emendamento

Negli aeroporti che abbiano registrato almeno negli ultimi tre anni un volume di traffico annuale non inferiore a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci, l'ente di gestione dell'aeroporto o l'ente di gestione delle infrastrutture centralizzate costituisce, in caso di fornitura di servizi di assistenza a terra ai terzi, un soggetto distinto per la fornitura di detti servizi.

Or. pl

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In termini di forma giuridica, organizzazione e processo decisionale, tale soggetto è indipendente ***da qualsiasi ente interessato alla*** gestione delle infrastrutture aeroportuali ***in cui*** l'ente di gestione dell'aeroporto fornisce servizi di assistenza a terra ai terzi, e da qualsiasi ente coinvolto nelle infrastrutture centralizzate ***dove*** l'ente di gestione delle infrastrutture centralizzate fornisce detti servizi.

Emendamento

Tale soggetto è indipendente ***sul piano funzionale dall'***ente di gestione delle infrastrutture aeroportuali, ***se*** l'ente di gestione dell'aeroporto fornisce servizi di assistenza a terra ai terzi, e da qualsiasi ente coinvolto nelle infrastrutture centralizzate ***se*** l'ente di gestione delle infrastrutture centralizzate fornisce detti servizi. ***L'indipendenza funzionale del soggetto è garantita qualora questi:***

- costituisca un'unità commerciale indipendente dotata di una propria contabilità;***
- presti servizi a terzi in modo non discriminatorio;***
- possieda personale direttivo separato e indipendente a livello decisionale, con limitate possibilità di cambiamento del luogo di occupazione tra il prestatore e l'ente di gestione dell'aeroporto;***
- disponga di una sede di lavoro fisicamente separata.***

Or. pl

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Onde evitare che possa ridurre i prezzi praticati per i servizi di assistenza a terra resi ai terzi, il soggetto ***giuridico*** che fornisce servizi di assistenza a terra di cui al paragrafo 1 non può ricevere alcuna sovvenzione finanziaria incrociata da

Emendamento

3. Onde evitare che possa ridurre i prezzi praticati per i servizi di assistenza a terra resi ai terzi, il soggetto che fornisce servizi di assistenza a terra di cui al paragrafo 1 non può ricevere alcuna sovvenzione finanziaria incrociata da attività

attività aeronautiche legate alla gestione di infrastrutture aeroportuali nei casi in cui l'ente di gestione dell'aeroporto fornisca servizi di assistenza a terra, o da attività aeronautiche legate alla gestione di infrastrutture centralizzate nei casi in cui l'ente di gestione dell'infrastruttura centralizzata renda servizi di assistenza a terra.

aeronautiche legate alla gestione di infrastrutture aeroportuali nei casi in cui l'ente di gestione dell'aeroporto fornisca servizi di assistenza a terra, o da attività aeronautiche legate alla gestione di infrastrutture centralizzate nei casi in cui l'ente di gestione dell'infrastruttura centralizzata renda servizi di assistenza a terra.

Or. pl

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, un revisore contabile indipendente **dichiara pubblicamente** che le **suddette** sovvenzioni finanziarie incrociate non sono state erogate, **previa verifica della situazione economica**. Qualora il soggetto **giuridico** che fornisce servizi di assistenza a terra riceva sovvenzioni finanziarie incrociate derivanti da attività non aeronautiche, **l'ente di gestione** delle infrastrutture aeroportuali o il gestore delle infrastrutture centralizzate è tenuto a dimostrare la conformità al paragrafo 3.

Emendamento

5. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, un revisore contabile indipendente **verifica l'indipendenza sul piano funzionale del soggetto, conformemente al paragrafo 1, secondo comma, e controlla** che le sovvenzioni finanziarie incrociate **di cui al paragrafo 3** non sono state erogate. **Su richiesta dell'organo competente, il gestore delle infrastrutture aeroportuali trasmette una prova dell'avvenuta effettuazione di suddetta revisione contabile**. Qualora il soggetto che fornisce servizi di assistenza a terra riceva sovvenzioni finanziarie incrociate derivanti da attività non aeronautiche, **il gestore** delle infrastrutture aeroportuali o il gestore delle infrastrutture centralizzate è tenuto a dimostrare **in base a suddetta revisione** la conformità al paragrafo 3.

Or. pl

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) vietare a un prestatore di servizi o a un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza se il prestatore o l'utente non si attengono alle norme di comportamento;

Emendamento

a) ***imporre una sanzione finanziaria o*** vietare a un prestatore di servizi o a un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza, ***oppure prevedere un limite a dette attività***, se il prestatore o l'utente non si attengono alle norme di comportamento;

Or. pl

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Negli aeroporti che abbiano registrato almeno negli ultimi tre anni un volume di traffico annuale non inferiore a 5 milioni di movimenti passeggeri o 100 000 tonnellate di merci, l'ente di gestione dell'aeroporto o, in alternativa, l'autorità pubblica o qualsiasi altro ente che controlla l'aeroporto stabilisce le norme minime di qualità per le prestazioni di servizi di assistenza a terra.

Emendamento

2. Negli aeroporti che abbiano registrato almeno negli ultimi tre anni un volume di traffico annuale non inferiore a 5 milioni di movimenti passeggeri o 100 000 tonnellate di merci, l'ente di gestione dell'aeroporto o, in alternativa, l'autorità pubblica o qualsiasi altro ente che controlla l'aeroporto stabilisce le norme minime di qualità per le prestazioni di servizi di assistenza a terra ***e le notifica immediatamente alla Commissione. Le norme minime di qualità stabilite dall'ente di gestione dell'aeroporto sono approvate dall'autorità pubblica competente.***

Or. pl

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le norme minime di qualità sono conformi alle specifiche stabilite ***dalla***

Emendamento

6. Le norme minime di qualità sono conformi alle specifiche stabilite

Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali specifiche per mezzo di atti delegati ai sensi dell'articolo 42.

nell'allegato I bis al presente regolamento.

Or. pl

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Almeno una volta l'anno l'ente di gestione dell'aeroporto informa il comitato degli utenti in merito al livello di conformità dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza alle norme minime di qualità vincolanti.

Or. pl

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. L'ente di gestione dell'aeroporto stabilisce il tipo e la portata delle attività coperte da ciascuno dei criteri delle norme minime di qualità nell'aeroporto da esso gestito. L'ente di gestione dell'aeroporto consulta il comitato degli utenti in merito alla definizione, al campo di applicazione e alla metodologia di valutazione dell'adempimento delle norme minime di qualità. Prima dell'introduzione delle norme minime di qualità, tutti i prestatori di servizi di assistenza a terra e gli utenti che effettuano l'autoassistenza sono formati nell'ambito delle loro competenze affinché possano valutare correttamente

l'adempimento dei criteri delle norme minime di qualità.

Or. pl

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Tutte le norme minime di qualità, compresi i criteri quantitativi, se applicabili, sono accessibili al pubblico.

Or. pl

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. Prima di procedere a ogni aggiornamento o modifica delle norme minime di qualità, l'ente di gestione dell'aeroporto consulta il comitato degli utenti e i prestatori di servizi di assistenza a terra che operano nell'aeroporto.

Or. pl

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quinquies. Se i prestatori di servizi di assistenza a terra o gli utenti che effettuano l'autoassistenza non si conformano alle norme minime di

qualità, l'ente di gestione dell'aeroporto li informa senza indugio delle irregolarità pertinenti e trasmette loro un elenco dei criteri da soddisfare. Se, nel corso dei sei mesi successivi alla data in cui hanno ricevuto suddetto elenco di criteri, i prestatori di servizi di assistenza a terra o gli utenti che effettuano l'autoassistenza non si conformano pienamente alle norme minime di qualità, l'ente di gestione dell'aeroporto, previa consultazione del comitato degli utenti, può chiedere allo Stato membro interessato di imporre a un dato prestatore di servizi di assistenza a terra o un utente aeroportuale una sanzione finanziaria oppure di vietargli, in parte o in tutto, la fornitura di servizi di assistenza a terra in un dato aeroporto o nel territorio dello Stato membro interessato. Le azioni adottate dallo Stato membro in risposta alla richiesta dell'ente di gestione dell'aeroporto sono immediatamente comunicate alla Commissione e all'autorità pubblica competente.

Or. pl

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, la Commissione può, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 3, decidere che uno Stato membro o gli Stati membri adottino misure, compresa la sospensione totale o parziale del diritto di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra nel suo territorio nei confronti dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti che effettuano l'autoassistenza di quel

Emendamento

1. Fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, la Commissione può, **di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro**, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 3, decidere che uno Stato membro o gli Stati membri adottino misure, compresa la sospensione totale o parziale del diritto di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra nel suo territorio nei confronti dei prestatori di

paese terzo, al fine di porre rimedio al comportamento discriminatorio del paese terzo interessato, qualora risulti che, in materia di accesso al mercato dell'assistenza a terra o dell'autoassistenza, un paese terzo:

servizi di assistenza a terra e degli utenti che effettuano l'autoassistenza di quel paese terzo, al fine di porre rimedio al comportamento discriminatorio del paese terzo interessato, qualora risulti che, in materia di accesso al mercato dell'assistenza a terra o dell'autoassistenza, un paese terzo:

Or. pl

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Allegato 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO 1 bis

ELENCO DELLE NORME MINIME DI QUALITÀ

Le norme minime di qualità definite dall'ente di gestione dell'aeroporto o da un altro organo di cui all'articolo 32 includono:

1) Norme minime di qualità sulle attività operative:

a) assistenza ai passeggeri

- tempo massimo di attesa al check-in, fissato per l'intero aeroporto o per ciascun terminale

- tempo massimo per il trasferimento dei passeggeri da un aeromobile all'altro in caso di coincidenze

b) assistenza bagagli

- tempo massimo di consegna del primo bagaglio, fissato per l'intero aeroporto o per ciascun terminale

- tempo massimo di consegna dell'ultimo bagaglio, fissato per l'intero aeroporto o per ciascun terminale

- tempo massimo di consegna del bagaglio durante il trasferimento tra due

aeromobili, fissato per l'intero aeroporto o per ciascun terminale

c) assistenza merci e posta

- tempo massimo di consegna dei capi di merce e della posta, fissato per l'intero aeroporto o per ciascun terminale

- tempo massimo di consegna dei capi di merce e della posta durante il trasferimento tra due aeromobili, fissato per l'intero aeroporto o per ciascun terminale

d) operazioni invernali

- tempo massimo per lo sbrinamento dell'aereo

- riserve minime di liquido per lo sbrinamento

e) assistenza operazioni in pista

- tempo massimo per le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri

f) rimozione di oggetti estranei e detriti dalla pista (Foreign Objects and Debris - FOD)

2) Norme minime di qualità sulla formazione:

- partecipazione regolare a corsi di formazione organizzati dagli aeroporti sulle attività nelle aree sterili dell'aeroporto, sulla protezione e la sicurezza, sulla gestione delle crisi e sulla tutela dell'ambiente

3) Norme minime di qualità sulle informazioni e l'assistenza fornita ai passeggeri:

a) visualizzazione in tempo reale delle informazioni relative al tempo di consegna del bagaglio

b) visualizzazione in tempo reale delle informazioni relative ai ritardi e alle cancellazioni dei voli

c) numero minimo di personale in grado di fornire informazioni alla porta di

imbarco

d) numero minimo di personale in grado di trattare i reclami o le informazioni sui bagagli smarriti

4) Norme minime di qualità sulle attrezzature:

- numero e disponibilità dei veicoli per i servizi di assistenza per passeggeri, bagagli e aeromobili

5) Norme minime di qualità sul processo decisionale collaborativo:

- partecipazione al processo decisionale collaborativo dell'aeroporto

6) Norme minime di qualità sulla sicurezza (safety):

- possesso di un sistema di gestione della sicurezza (SMS) e obbligo di coordinarlo con il sistema di sicurezza in uso presso l'aeroporto

- segnalazione di incidenti e inconvenienti

7) Norme minime di qualità sulla sicurezza (security):

- possesso di un sistema di gestione della sicurezza, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e obbligo di coordinarlo al sistema di gestione della sicurezza in uso presso l'aeroporto*

8) Norme minime di qualità sul piano di emergenza

- possesso di un piano di emergenza (anche per i casi di nevicata intense) e obbligo di coordinarlo con il piano in uso presso l'aeroporto

9) Ambiente

- segnalazione degli incidenti aventi un impatto sull'ambiente (ad esempio la perdita di liquidi)

- gas emessi dai veicoli utilizzati

** G U L 97 del 9.4.2008, pag. 72.*

Or. pl

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Dal 1996 il mercato dei servizi di assistenza a terra è regolamentato dalla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. La direttiva si prefiggeva di aprire parzialmente il mercato offrendo alle compagnie aeree una maggiore scelta quanto ai prestatori di servizi, di ridurre i costi di gestione e di migliorare la qualità dei servizi offerti. Gli obiettivi fissati sono stati in larga misura raggiunti, in particolare grazie alla possibilità per le compagnie aeree di effettuare servizi di autoassistenza e grazie all'apertura del mercato a imprese indipendenti, fatta eccezione per alcuni aeroporti in cui l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra è stato limitato per via di considerazioni connesse alla capacità e a uno spazio operativo insufficiente. Un'altra novità è stata l'introduzione di una procedura di gara obbligatoria che gli aeroporti in cui è applicata una limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra sono tenuti a organizzare allo scopo di selezionare al massimo due prestatori indipendenti per prestare i loro servizi all'interno dell'aeroporto.

Secondo la posizione della Commissione, pur avendo conseguito gli scopi principali della direttiva, il quadro giuridico attualmente in vigore per il mercato dei servizi di assistenza a terra deve essere rivisto, in considerazione dello sviluppo dinamico dei collegamenti aerei verificatosi dal 1996 e delle previsioni per i prossimi decenni relative al settore in parola. Per far fronte a queste sfide, il mercato europeo dei servizi di assistenza a terra dovrebbe attraversare un'altra fase di liberalizzazione e i suoi singoli componenti dovrebbero essere armonizzati a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda l'idoneità, le norme minime di qualità, il livello minimo di formazione e le condizioni di lavoro. La soluzione a questi problemi è contenuta nella proposta della Commissione di regolamento relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione e che abroga la direttiva 96/67/CE del Consiglio.

Posizione del relatore

Il relatore sostiene la posizione della Commissione per quanto attiene all'ulteriore liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra nell'Unione europea. Dato che la direttiva che disciplina il mercato dei servizi di assistenza a terra è entrata in vigore 16 anni fa, il relatore si rende conto che i lavori attualmente in corso sul documento eserciteranno un'influenza almeno per il prossimo decennio. Per questo motivo, il documento dovrebbe prevedere la possibilità di introdurre ulteriori modifiche nell'importante settore in esame. Il relatore riconosce le esigenze dei dipendenti delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra e ritiene che un'apertura graduale di alcuni servizi a un numero maggiore di soggetti non dovrebbe comportare un cambiamento sostanziale delle attuali condizioni di lavoro e occupazione.

Il relatore concorda con la proposta relativa all'apertura totale del mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti il cui traffico annuale per tre anni successivi non superi la soglia di 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci e con l'aumento del

numero minimo di operatori indipendenti per i servizi riservati da due a tre. Tuttavia, dato il notevole aumento previsto di traffico aereo, il relatore propone un'ulteriore liberalizzazione del mercato incrementando da 3 a 4 il numero delle imprese che prestano servizi di assistenza a terra, con la garanzia che suddetto cambiamento sia riservato unicamente ai grandi aeroporti che, nel corso degli ultimi tre anni, hanno mantenuto il livello di 35 milioni di movimenti passeggeri e 350 000 tonnellate di merci (circa 9 aeroporti nell'UE). In considerazione della situazione particolare di alcuni aeroporti e del tempo necessario all'adeguamento, il relatore propone che gli Stati membri possano sospendere la decisione di limitare il numero di prestatori a non meno di quattro per un periodo inferiore a 5 anni, lasciando impregiudicate le possibilità previste all'articolo 14 del regolamento.

Le modifiche proposte riguardano anche la separazione dei servizi di assistenza a terra dalle altre attività svolte dall'aeroporto. La Commissione ritiene che l'attuale sistema di separazione contabile sia di difficile monitoraggio e, pertanto, nella proposta di regolamento opta per la separazione giuridica. Il relatore propone una soluzione di compromesso che si basa sulla separazione funzionale, la quale permetterà di raggiungere un effetto analogo senza però comportare un onere procedurale aggiuntivo per gli aeroporti. Detta separazione dovrebbe fondarsi su criteri quali la determinazione di un'unità commerciale indipendente, l'obbligo di prestare i servizi a tutti i destinatari secondo il principio di non discriminazione, la limitazione delle possibilità di trasferimento dei dirigenti tra soggetti separati e l'obbligo di separazione fisica della sede di lavoro.

Un altro cambiamento nella relazione è l'introduzione di norme minime di qualità che, secondo il relatore, sono fondamentali ai fini del raggiungimento della massima qualità e di un maggior grado di coordinamento dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti. Tuttavia il relatore ritiene che le decisioni in materia dovrebbero essere adottate a livello di aeroporto, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, e non dalla Commissione per mezzo di atti delegati. Nell'allegato al regolamento figura un quadro generale per le singole categorie di norme minime di qualità.

Sebbene sia favorevole al requisito relativo all'ottenimento di un'idoneità riconosciuta in tutti gli Stati membri dell'UE, il relatore ritiene che occorra semplificare il testo proposto dalla Commissione e prestare particolare attenzione alle questioni connesse con la protezione e la sicurezza. I criteri relativi all'onorabilità e alla situazione finanziaria degli operatori commerciali dovrebbero continuare ad essere valutati dalle compagnie di assicurazione dato che il possesso di una polizza con queste ultime resta comunque una condizione essenziale ai fini del rilascio dell'idoneità.

Il relatore è del parere che l'ulteriore liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra dovrebbe essere introdotta nel rispetto dei diritti del personale e dello sviluppo delle qualifiche professionali. Il relatore rispetta la decisione della Conferenza dei presidenti di applicare l'articolo 50 del regolamento del Parlamento europeo che riconosce la competenza esclusiva della commissione per l'occupazione (EMPL) per le questioni sociali nella proposta di regolamento. Conseguentemente non sono stati presentati emendamenti alle parti di testo che disciplinano le condizioni di occupazione e la formazione dei lavoratori (considerando 31

e articoli 12, 20 e 34, l'articolo 39, lettere l), m), n) e o) e l'articolo 40).